



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

PUBBLICO NON DI LINEA PER VIA TERRA DI

NOLEGGIO AUTOVETTURA CON

CONDUCENTE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **180** del **26.06.2013**

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. ____ del _____

Entrato in vigore il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 3 – TITOLI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART. 4 – CUMULO DEI TITOLI

ART. 5 – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO

TITOLO III - REQUISITI

ART. 6 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7 – IDONEITÀ MORALE

ART. 8 – IDONEITÀ PROFESSIONALE

TITOLO IV – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 9 – CONTINGENTE

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 – BANDO DI CONCORSO

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 13 – COMMISSIONE DI CONCORSO

ART. 14 – TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA

ART. 15 – MATERIE D'ESAME

ART. 16 – VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

ART. 17 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 18 – DURATA E VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 19 – INIZIO DEL SERVIZIO

TITOLO V – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 20 – TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI

ART. 21 – TRASFERIBILITÀ PER CAUSA MORTE DEL TITOLARE

TITOLO VI – SOSTITUZIONI ALLA GUIDA E COLLABORATORI FAMILIARI

ART. 22 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO

ART. 23 – COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE

TITOLO VII – CONDUCENTI

ART. 24 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

ART. 25 – OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO

ART. 26 – DIRITTI DEI CONDUCENTI

ART. 27 – DIVIETI PER I CONDUCENTI

TITOLO VIII – AUTOVETTURE

ART. 28 – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

ART. 29 – CONTROLLI SUI VEICOLI

ART. 30 – AVARIA DELL'AUTOVETTURA

ART. 31 – SCORTA TECNICA E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

TITOLO IX – MODALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 32 – TURNI, ORARI E ORDINE DI PARTENZA DEL SERVIZIO IN CASO DI SERVIZIO DI PIAZZA.

ART. 33 – STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

ART. 34 – TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

ART. 35 – TARIFFE

ART. 36 – FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA

ART. 37 – SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

ART. 38 – VIGILANZA

TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI

ART. 39 – SANZIONI

ART. 40 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

ART. 41 – DECADENZA DALL’AUTORIZZAZIONE

ART. 42 – CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA

TITOLO XI – RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 43 – CARTA DELLA MOBILITÀ - SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI

TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 44 – NORMA FINALE E ABROGAZIONI

ART. 45 – NORMA TRANSITORIA

COMUNE DI SEDICO

*** * ***

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

*** * ***

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea svolto con autovettura con conducente ai sensi della legge n. 21 del 15.01.1992, della Legge Regionale n. 22 del 30.07.1996, degli artt. 82, co. 5, lett. b) e 85 del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 (codice della strada) e del d.lgs. n. 395 del 22.12.2000.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è un autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea. Il servizio viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune di Sedico.¹
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge n. 21/1992²:
 - l'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire alla rimessa situata nel Comune di Sedico, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni;
 - il conducente deve compilare e conservare un "*foglio di servizio*" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati dall'Ufficio Attività Produttive del Comune e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 – Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

¹ Art. 3 della legge n. 21/1992 come sostituito dall'art. 29, co. 1-quater, del D.L. n. 207/2008; in vigore dal 28.02.2010.

² Come modificato dalla lettera e) dell'art. 29, co. 1-quater, del D.L. n. 207/2008.

Art. 4 – Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla L.R. n. 22/1996.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2. È consentito ai titolari conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio Attività Produttive del Comune dei seguenti documenti e delle attestazioni di possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di noleggio con conducente;
 - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura, registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'Ufficio Attività Produttive del Comune una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, adotta apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - REQUISITI

Art. 6 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, risultante da idonea dichiarazione, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui **all'art. 7**;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui **all'art. 8**;

- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Belluno (nei casi previsti dalla legge);
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non avere trasferito una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) ai sensi dell'art. 4, co. 5 della L.R. 22/1996 disporre nel territorio comunale di una sede e di una rimessa che siano:
 - regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - registrate nel registro delle imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa;
 - nella disponibilità giuridica dell'impresa da dimostrarsi con atto da produrre in copia agli uffici comunali;
 - in caso di ditta individuale la sede può corrispondere alla residenza del titolare.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7 – Idoneità morale

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio – artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
 - delitti contro la fede pubblica – artt. 453-421 c.p.;
 - delitti contro l'ordine pubblico – artt. 414-421 c.p.;
 - delitti contro l'industria ed il commercio – artt. 513-518 c.p.;
- c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
- d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione – artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. – il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese – artt. 19, 35 e 35-bis c.p. – il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
 - sorveglianza speciale;
 - divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
 - obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.

2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg.c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;

- b) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
- c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

- 4. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
- 5. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 – Idoneità professionale

- 1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio autovettura con conducente istituito presso la C.C.I.A.A. di Belluno.
- 2. In caso di società il requisito dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti si intende soddisfatto qualora sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura della società in qualità di socio amministratore, se si tratta di società di persone, e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale a cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

TITOLO IV – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – Contingente

- 1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di **4 (quattro)**, in base al provvedimento della Giunta Regionale D.G.R. n. 628/2002, come modificato con D.G.R. n. 4151 del 31.12.2005.

Art. 10 – Assegnazione delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestire il servizio in forma singola o associata e che devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, d'ufficio ovvero entro 90 giorni dalla richiesta scritta presentata da eventuali soggetti interessati, se per qualsiasi motivo si sono rese disponibili autorizzazioni. È fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria. In ogni caso non può essere indetto un nuovo concorso se non è decorso almeno un anno dal precedente.
- 3. Al fine di concorrere alle spese di espletamento del concorso, ciascun concorrente dovrà versare una **tassa di concorso di € 25,00**. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta Comunale.

Art. 11 – Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero complessivo delle autorizzazioni messe a concorso;
 - b) il numero di autorizzazioni rilasciabili al singolo concorrente;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
 - d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - e) l'indicazione dei titoli valutabili e di preferenza in caso di parità di punteggio;
 - f) le materie d'esame;
 - g) i criteri di valutazione dei titoli;
 - h) la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio, deve essere pubblicato all'Albo online del Comune e della Provincia di Belluno per almeno 10 giorni.

Art. 12 – Presentazione delle domande

1. Le domande per partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune secondo le modalità stabilite dal bando e devono contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui **all'art. 6**.
2. Nella domanda dovrà essere altresì dichiarato a pena di esclusione:
 - a) il possesso di idonea autovettura, indicandone i dati identificativi;
 - b) il possesso di una sede o unità locale nel Comune, quale recapito per la clientela;
 - c) il possesso di una autorimessa nel Comune, per lo svolgimento del servizio.In alternativa è possibile presentare dichiarazione di impegno a procurarsi quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione.
3. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
4. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 deve essere presentata dall'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.
5. In caso di società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante. Questi potrà eventualmente delegare altra persona inserita nella struttura della società ai sensi del precedente **art. 8 comma 2**, dotata dei requisiti di idoneità morale e professionale affinché sostenga le prove di concorso in nome e per conto della società.
6. Nello stesso concorso una società può presentare una sola domanda e una persona fisica che partecipa a titolo personale non può essere anche delegata di una società.

Art. 13 – Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi il Responsabile del Servizio nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due membri designati dal medesimo Responsabile del Servizio di cui uno svolge le funzioni di segretario.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza. La graduatoria viene approvata definitivamente dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 14 – Titoli valutabili e di preferenza

1. In caso di superamento delle prove di concorso, costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio di autovettura con conducente, ma solo se il periodo non coincide con quello previsto dalla successiva lettera b);
 - b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente in qualità di ditta individuale o societaria;
 - c) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di altri servizi pubblici di linea e non di linea;
 - d) i titoli di studio;
 - e) i carichi di famiglia.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, costituiscono titolo preferenziale l'essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per almeno 6 mesi complessivi di servizio effettivamente prestato e secondariamente l'essere residente a Sedico.
3. In caso di società, cooperative o consorzi i titoli valutabili e di preferenza sono conteggiati con riferimento alla persona che sostiene effettivamente le prove di concorso.

Art. 15 – Materie d'esame

1. L'esame consiste in una prova nelle seguenti materie:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.

Art. 16 – Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di 3 anni dalla data della loro approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono disponibili per qualunque motivo nel corso del periodo di validità delle graduatorie devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio in base alla graduatoria definitiva comunica agli aventi diritto l'assegnazione dell'autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l'interessato dovrà presentare:
 - a) autocertificazione nella quale indicare:
 - marca, modello e numero di telaio dell'autovettura;
 - dati identificativi della sede e della autorimessa, dichiarandone la conformità ai requisiti prescritti dal precedente **art. 6**;
 - gli estremi del contratto di assicurazione;
 - b) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
 - c) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Successivamente all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione e invia all'Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno il nulla osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi dell'autovettura.
4. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all'Ufficio Attività Produttive del

Comune di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di noleggio autovettura con conducente immatricolata per tale uso.

5. L'Ufficio Attività Produttive del Comune provvede immediatamente ad annotare sull'autorizzazione i dati dell'immatricolazione e consegna il titolo. Successivamente acquisisce d'ufficio la visura camerale del Registro delle imprese relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio.
6. Qualora l'assegnatario dell'autorizzazione non provveda entro i termini fissati ad adempiere a quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile del Servizio revoca l'autorizzazione previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 18 – Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al loro rilascio e si rinnovano automaticamente mediante presentazione all'Ufficio Attività Produttive del Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, di una autocertificazione sul permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali o autocertificazioni, che devono essere presentate all'Ufficio Attività Produttive del Comune entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di validità nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 19 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Il termine può essere prorogato di altri 4 mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO V – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento e di cui sia designato direttore tecnico lo stesso conferente per almeno 5 anni dal conferimento;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 21 – Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Belluno e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi suddetti, se minorenni, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata da chi esercita la potestà, fino al raggiungimento del **ventiduesimo anno** di età.
3. Il subentro di cui al precedente **comma 2, lettere a) e b)**, deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal **comma 2, lettera c)**, gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il **ventiduesimo anno** di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del **ventiduesimo anno** di età.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente **comma 3**, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui **all'art. 6**.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO VI – SOSTITUZIONI ALLA GUIDA E COLLABORATORI FAMILIARI

Art. 22 – Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Belluno, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/1996, sezione conducenti di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Belluno e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del **ventiduesimo anno** di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di legge.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al **comma 1**, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai **commi 3 e 4**.

Art. 23 – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. Nell'impresa familiare l'azienda fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado):
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado:
 - *in linea diretta*: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - *in linea collaterale*: zii, fratelli, nipoti;
 - c) gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità e a prescindere dalla comunione di tetto.
6. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio noleggio con conducente con autovettura, deve presentare all'Ufficio Attività Produttive del Comune apposita **denuncia** ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, dichiarando i

familiari addetti alla guida (che devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo di cui **all'art. 8** del presente regolamento), corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione), di prestare lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS e INAIL ed inserito nel libro matricola dell'impresa;
- c) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art.46 DPR 445/2000 e DPR 03.06.1998 n. 252 (certificazione antimafia);
- e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
- f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- h) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della l. 27.12.1956 n. 1423;
- b) segnala alla Motorizzazione civile, per conoscenza, che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'Ufficio Attività Produttive del Comune rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

10. I titolari di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui **all'art. 8** del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell'impresa.

11. Copia della denuncia di cui al precedente **comma 6**, con la prova della presentazione al Comune, deve essere allegata all'autorizzazione.

TITOLO VII – CONDUCENTI

Art. 24 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non

deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;

- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) comunicare all'ufficio competente il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
- m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- n) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l'ufficio pubblico competente;
- o) dare immediata comunicazione scritta all'Ufficio Attività Produttive del Comune in caso di sinistro.

Art. 25 – Obblighi specifici per l'esercente il servizio

1. L'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente ha l'obbligo di:
 - a) comunicare il cambio di residenza o di sede legale della ditta entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta rispettivamente al Comune o alla Camera di Commercio, documentandolo con copia della medesima;
 - b) comunicare all'Ufficio Attività Produttive del Comune il cambio di indirizzo della sede o dell'autorimessa che funge da ufficio prenotazioni per la clientela al fine dell'annotazione sull'autorizzazione;
 - c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio debitamente aggiornati;
 - f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore – salvo documentati gravi motivi – al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 26 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali, salvo quanto previsto dal precedente **art. 24, comma 1, lett. k).**

Art. 27 – Divieti per i conducenti

1. È fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992 e L. 214/2003;
 - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - k) trasportare animali di loro proprietà;
 - l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
 - m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Attività Produttive del Comune;
 - n) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/1996;
 - o) l'installazione a bordo di strumentazione, anche amovibile, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui alla presente lettera, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetta al relativo regime autorizzatorio.

TITOLO VIII – AUTOVETTURE

Art. 28 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - b) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - c) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;

- d) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
 - e) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. È vietata l'installazione a bordo delle autovettura adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
 3. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive o esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

Art. 29 – Controlli sui veicoli

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare l'esistenza dei requisiti. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale a introdurre o ripristinare i requisiti. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca dell'autorizzazione.
3. I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'Ufficio Attività Produttive del Comune.

Art. 30 – Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 31 – Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. In deroga al contingente il Responsabile del Servizio potrà rilasciare ad un consorzio o ad una cooperativa una sola autorizzazione per autovettura di scorta da utilizzare unicamente per esigenze di "scorta tecnica" in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
2. Al fine di poter controllare il legittimo utilizzo della suddetta autovettura, l'azienda titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare immediatamente al Comune l'inizio e la durata della sostituzione e la relativa autovettura in fermo tecnico.
3. Il titolare della vettura di scorta dovrà depositare la relativa autorizzazione presso l'ufficio comunale e la sua consegna è subordinata al contestuale deposito dell'autorizzazione relativa all'autovettura da sostituire per il periodo richiesto.
4. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa comunicazione al Comune.

TITOLO IX – MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 32 – Turni, orari e ordine di partenza del servizio in caso di servizio di piazza.

1. Il servizio di noleggio con conducente è regolato con turni, orari e ordine di partenza, stabiliti dal Responsabile del Servizio. Spetta all' Ufficio Attività Produttive del Comune il controllo sulla

rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.

2. Gli autonoleggiatori sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'ordine di partenza, i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

Art. 33 – Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso la rimessa indicata in autorizzazione.
2. L'eventuale facoltà di sosta in area pubblica deve essere prevista con apposita deliberazione di Giunta comunale che individui l'esatta ubicazione dei posteggi da contrassegnare con apposita segnaletica orizzontale e con cartelli indicanti la dicitura "*area di sosta auto in noleggio con conducente*" e l'orario di effettuazione del servizio.
3. I singoli noleggiatori che ne facciano richiesta possono essere autorizzati, senza che possano vantare alcun diritto di esclusiva, secondo una turnazione giornaliera e oraria concordata e con la fissazione di tariffe da parte del Comune.

Art. 34 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di noleggio autovettura con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

Art. 35 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93 e s.m.i.
2. Le tariffe, le condizioni del trasporto e l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami devono essere esposti in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.

Art. 36 – Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di 30 giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previo accordo con altri eventuali noleggiatori operanti nel territorio, al fine di non creare pregiudizio al servizio.
2. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno 5 giorni all'Ufficio Attività Produttive del Comune, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini pregiudizio al servizio.
3. Ogni 5 anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Art. 37 – Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di

trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 38 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI

Art. 39 – Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 22/1996 e s.m.i.

Art. 40 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata nei casi e con il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 della L.R. 22/1996.

Art. 41 – Decadenza dall'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dall'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui **all'art. 21** del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 20 e 21 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 20 e 21.
3. La decadenza viene comunicata al competente D.T.T. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al Ruolo dei conducenti.

Art. 42 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per spese, tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI – RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 43 – Carta della mobilità - servizi del settore trasporti

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "*Principi*

sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché ai sensi della delibera Regionale n. 628 del 22/3/2002, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio noleggio di autovettura con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima predisposto dalla Regione.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 – Norma finale e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. Con il presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti od ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 45 – Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto nel presente regolamento devono essere regolarizzate entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.